

Causa C-299/22

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

4 maggio 2022

Giudice del rinvio:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte Suprema di Lituania)

Data della decisione di rinvio:

4 maggio 2022

Ricorrente:

M. D.

Resistente:

«Tez Tour» UAB

Interveniente:

«Fridmis» UAB

Oggetto del procedimento principale

Controversia relativa alla risoluzione di un contratto di servizi turistici e ricreativi e al rimborso di un importo pecuniario per un pacchetto turistico.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio; terzo comma dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Questioni pregiudiziali

1. Se debba esservi un avvertimento ufficiale delle autorità dello Stato di partenza e/o di destinazione che invita ad astenersi da viaggi non necessari e/o che qualifica il Paese di destinazione (ed eventualmente anche il Paese di partenza) come appartenente a un'area a rischio, affinché si possa ritenere che si siano verificate circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/2302.

2. Se, nel valutare se esistano circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze al momento della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, e se tali circostanze abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto: i) si debba tener conto solo di circostanze oggettive, ossia se un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto sia legata solo all'impossibilità oggettiva e se essa debba essere interpretata come riguardante solo casi in cui l'esecuzione del contratto diventi fisicamente e giuridicamente impossibile, o se invece essa riguardi anche casi in cui l'esecuzione del contratto non sia impossibile ma (nella fattispecie, a causa del fondato timore di contrarre l'infezione da COVID-19) diventi complicata e/o economicamente inefficiente (in termini di sicurezza dei viaggiatori, di rischio per la loro salute e/o vita, di possibilità di raggiungere gli obiettivi della vacanza); ii) siano da considerare rilevanti fattori soggettivi, quali il fatto che gli adulti viaggiano con minori di età inferiore a 14 anni, o l'appartenenza a un gruppo a rischio più elevato a causa dell'età o dello stato di salute del viaggiatore, e così via. Se il viaggiatore abbia il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico qualora, a causa della pandemia e delle circostanze ad essa collegate, a giudizio del viaggiatore medio, il viaggio verso la destinazione e dalla stessa diventi insicuro, causi disagi al viaggiatore o gli procuri il fondato timore di un rischio per la salute o di un'infezione provocata da un virus pericoloso.

3. Se il fatto che le circostanze su cui il viaggiatore fa affidamento si fossero già verificate o fossero almeno già presupposte/probabili al momento della prenotazione del viaggio influisca in qualche modo sul diritto di risolvere il contratto senza pagare una penale (ad esempio, negando tale diritto, applicando criteri più severi per valutare l'effetto negativo sull'esecuzione del pacchetto, e così via)? Se, nell'applicare il criterio della ragionevole prevedibilità nel contesto pandemico, si debba tenere conto del fatto che, sebbene l'OMS avesse già pubblicato informazioni sulla diffusione del virus al momento della stipula del contratto di pacchetto turistico, tuttavia il decorso e le conseguenze della pandemia erano difficilmente prevedibili, non esistevano misure chiare per la gestione e il controllo dei contagi o dati sufficienti sui contagi stessi, e l'andamento crescente dei contagi era palese dal momento della prenotazione del viaggio fino alla risoluzione dello stesso.

4. Se, nel valutare l'esistenza di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze al momento della risoluzione di

un contratto di pacchetto turistico e l'eventuale incidenza sostanziale delle stesse sull'esecuzione del pacchetto, la nozione di «luogo di destinazione o [...] sue immediate vicinanze» comprenda solo lo Stato di destinazione o, tenuto conto della natura della circostanza inevitabile e straordinaria, vale a dire un'infezione virale contagiosa, anche lo Stato di partenza nonché i punti connessi alla partenza e al ritorno dal viaggio (punti di trasferimento, determinati mezzi di trasporto e così via).

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte richiamate

Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Considerando 31, articolo 3, paragrafo 12, e articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302.

Sentenze del 20 ottobre 2011, Interedil, C-396/09, punto 42, e del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, punti 42, 44 e 45.

Disposizioni nazionali richiamate

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (codice civile della Repubblica di Lituania; in prosieguo: il «codice civile»): paragrafo 1 dell'articolo 6.212 («Forza maggiore») e punto 3 del paragrafo 4 dell'articolo 6.750 («Diritto del turista di risolvere un contratto di pacchetto turistico e di recedere da un contratto di pacchetto turistico»).

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 10 febbraio 2020 il ricorrente in cassazione (ricorrente in primo grado) e l'altra parte nel procedimento per cassazione (resistente in primo grado) hanno stipulato un contratto di pacchetto turistico (in prosieguo: il «Contratto»), in forza del quale l'altra parte nel procedimento per cassazione si è impegnata a fornire al ricorrente in cassazione e alla sua famiglia un viaggio di piacere negli Emirati Arabi Uniti dal 1° marzo 2020 all'8 marzo 2020 corredato dei seguenti servizi: viaggio aereo sulla tratta Vilnius-Dubai e Dubai-Vilnius, sistemazione per sette notti in un hotel a 5 stelle, ristorazione con bevande incluse, trasferimento dall'aeroporto all'hotel e dall'hotel all'aeroporto e i servizi di un rappresentante del tour operator. Per questi servizi, il ricorrente in cassazione ha pagato EUR 4 834 all'altra parte del procedimento per cassazione.
- 2 Il 27 febbraio 2020 il ricorrente in cassazione ha chiesto all'altra parte del procedimento per cassazione la risoluzione del Contratto, chiedendo di poter utilizzare il denaro versato per un altro viaggio, quando il rischio di COVID-19

fosse diminuito. L'altra parte del procedimento per cassazione ha rifiutato di accogliere la richiesta.

- 3 Il ricorrente in cassazione ha avviato un procedimento giudiziario, chiedendo al giudice di dichiarare la risoluzione del Contratto sulla base della clausola 2.1.2.3 dello stesso – vale a dire, a causa del verificarsi di circostanze di forza maggiore nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che possono rendere impossibile l'esecuzione del viaggio o il trasporto dei turisti nel luogo di destinazione – e di condannare l'altra parte al pagamento dell'importo versato in forza del Contratto.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 4 Il ricorrente in cassazione ha affermato che le informazioni pubblicate nel febbraio 2020 sia dalle autorità ufficiali che dai media sull'epidemia globale di infezione da COVID-19 costituivano motivi sufficienti per dubitare della sicurezza del viaggio e, più in generale, della sua fattibilità. Egli ha sostenuto che le circostanze (numero crescente di casi di COVID-19 in tutto il mondo, restrizioni dei voli, raccomandazioni ufficiali di astenersi dal viaggiare in altri Stati e così via) sono da considerarsi *inevitabili e straordinarie* e costituiscono una base giuridica per l'esercizio del diritto previsto dall'articolo 6.750, paragrafo 4, punto 3, del codice civile e dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 di risolvere il contratto di pacchetto turistico a causa, rispettivamente, di circostanze di forza maggiore (circostanze *inevitabili e straordinarie*) senza esborsi. Secondo il ricorrente in cassazione, le circostanze di forza maggiore di cui all'articolo 6.750, paragrafo 4, punto 3, del codice civile non devono essere intese come circostanze di forza maggiore che rendono completamente impossibile l'esecuzione di un viaggio, ma come circostanze *inevitabili e straordinarie* che possono avere un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del contratto o sul trasporto dei passeggeri a destinazione. L'impossibilità di effettuare il viaggio deve essere interpretata non solo come l'impossibilità di fornire i servizi a destinazione, ma anche come l'impossibilità di garantire un viaggio sicuro senza causare disagi o rischi al turista.
- 5 L'altra parte del procedimento per cassazione ha affermato che, tenendo conto della definizione di circostanze *inevitabili e straordinarie* fornita dalla direttiva 2015/2302 e delle circostanze del caso specifico, la diffusione del virus COVID-19 poteva essere considerata una circostanza incontrollabile, ma non un focolaio o una circostanza tale da rendere impossibile raggiungere la destinazione in modo sicuro. Detta parte ha sostenuto che la direttiva 2015/2302 pone l'accento non solo sull'incidenza sostanziale sull'esecuzione del viaggio, ma anche sull'impossibilità di garantire un viaggio sicuro verso la destinazione, con la conseguenza che le circostanze di forza maggiore di cui all'articolo 6.750, paragrafo 4, punto 3, del codice civile possono essere interpretate e provate come circostanze di forza maggiore [ai sensi dell'articolo 6.212 dello stesso].

- 6 Il giudice di primo grado e il giudice del gravame che hanno trattato il caso hanno ritenuto che, in base ai dati del fascicolo (il ricorrente in cassazione ha deciso di acquistare il viaggio dopo la pubblicazione di informazioni sull'adozione di misure di sicurezza; egli avrebbe dovuto valutare autonomamente il rischio circa la possibilità di effettuare il viaggio; la situazione relativa al rischio rappresentato dal viaggio non era cambiata nel periodo compreso tra l'acquisto del viaggio e la decisione di recedere dallo stesso), non vi erano motivi per qualificare le circostanze menzionate dal ricorrente in cassazione come circostanze di forza maggiore (circostanze *inevitabili e straordinarie*) che rendevano impossibile l'adempimento del Contratto. Tali giudici hanno ritenuto che la decisione del ricorrente in cassazione di risolvere il Contratto sia stata determinata dalla sua volontà (aspetto soggettivo) e non da una minaccia effettiva oggettivamente esistente al momento del recesso. Detti giudici hanno osservato che il Contratto è stato probabilmente risolto a causa di fondati timori e incertezze sulla diffusione della pandemia da COVID-19, ma il ricorrente in cassazione non ha fornito la prova che era alla data della risoluzione del Contratto (27 febbraio 2020), e non successivamente, che sussistevano ragioni oggettive – e non soggettive – tali da rendere impossibile per esso l'adempimento del Contratto nel periodo pertinente (dal 1° all'8 marzo 2020).

Breve illustrazione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 7 Il giudice del rinvio solleva, in particolare, la questione relativa alla validità dell'applicazione di circostanze *inevitabili e straordinarie* eccepite quale mezzo di difesa del viaggiatore costituente la base per la risoluzione del contratto di pacchetto turistico senza esborso per il viaggiatore, in quanto la risposta a tale questione determinerà quale delle parti del Contratto dovrà sostenere le conseguenze giuridiche negative della risoluzione dello stesso. Detto giudice afferma che la nozione di circostanze *inevitabili e straordinarie*, specificata nella direttiva 2015/2302, è autonoma, che non è stata ancora interpretata nella giurisprudenza della Corte di giustizia e, inoltre, che la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata sui criteri applicabili per stabilire se le circostanze siano *inevitabili e straordinarie* nell'accezione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 in caso di pandemia globale.
- 8 Il giudice del rinvio osserva che la definizione di circostanze *inevitabili e straordinarie* di cui alla direttiva 2015/2302 è stata recepita nel diritto nazionale all'articolo 6.750, paragrafo 4, punto 3, del codice civile, utilizzando la definizione di forza maggiore. Il giudice di primo grado e il giudice del gravame si sono basati sulla nozione generale di forza maggiore di cui all'articolo 6.212, paragrafo 1, del codice civile e sulle caratteristiche qualificanti delle circostanze di forza maggiore formulate nella giurisprudenza dei giudici nazionali; hanno quindi considerato la nozione di forza maggiore stabilita nel diritto nazionale e la nozione di circostanze *inevitabili e straordinarie* utilizzata nel diritto dell'Unione come equivalenti.

- 9 Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, la nozione di circostanze *inevitabili e straordinarie* è più ampia di quella di forza maggiore. In primo luogo, sulla base del principio della priorità da accordare alla tutela dei diritti del viaggiatore, la possibilità per quest'ultimo di difendersi non può essere limitata eccessivamente. In secondo luogo, nell'interpretare le disposizioni del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, la Corte di giustizia ha già osservato che la nozione di circostanze *eccezionali* deve essere interpretata nel senso che essa comprende non solo gli eventi esterni ma anche quelli interni all'attività delle imprese, come gli scioperi (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, punti 42, 44 e 45). Il giudice del rinvio ritiene che, per analogia, la nozione di circostanze *inevitabili e straordinarie* sia applicabile non solo ai casi in cui è oggettivamente impossibile eseguire il contratto (fisicamente o giuridicamente), ma anche ai casi in cui l'adempimento è teoricamente possibile ma complicato e/o economicamente inefficiente nella pratica (per quanto riguarda la sicurezza del viaggiatore, il rischio per la sua salute e/o la sua vita, la possibilità di raggiungere gli obiettivi della vacanza) o il viaggiatore subisce il mancato godimento della vacanza. Il giudice del rinvio aggiunge che le raccomandazioni (un avvertimento) da parte delle autorità (come il Ministero degli Affari esteri) di astenersi dal viaggiare potrebbero essere considerate come il presupposto di circostanze *straordinarie* che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del contratto di pacchetto turistico.
- 10 Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di dimostrare tale incidenza sostanziale, si debba, in linea di principio, fare affidamento sulla valutazione *ex ante* della fattibilità dell'esecuzione del contratto effettuata dal viaggiatore medio, ragionevolmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. È quindi importante tenere conto dei dati di fatto a disposizione del viaggiatore e delle informazioni pubblicamente disponibili sulla probabilità che si verifichino circostanze *inevitabili e straordinarie* e sugli effetti che ne derivano e, qualora si sia già verificata una situazione di pericolo, sulla scarsa probabilità che la situazione migliori.
- 11 Il giudice del rinvio intende inoltre verificare se, in presenza di circostanze *inevitabili e straordinarie* ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2015/2302 al momento del viaggio, il diritto di risolvere il contratto senza corrispondere le spese di risoluzione possa applicarsi indipendentemente dal fatto che l'esistenza di tali circostanze potesse essere prevista al momento della stipula del contratto. Detto giudice è incerto se, nell'applicare il criterio della ragionevole prevedibilità, si debba tenere conto del fatto che – a causa dell'aumento particolarmente rapido dei casi di virus COVID-19 confermati all'inizio del 2020 e della mancanza di dati scientifici affidabili – è stato sottolineato il rischio particolarmente elevato per la salute e la vita umana causato dal virus, non esistevano misure chiare per gestire e controllare l'infezione, il decorso e le conseguenze della pandemia erano difficili da prevedere, e dal momento della prenotazione del viaggio alla risoluzione del Contratto il numero di contagi era chiaramente aumentato.

- 12 Allo stesso tempo, il giudice del rinvio nutre dubbi in relazione alla nozione di «luogo di destinazione o (...) sue immediate vicinanze» utilizzata nella direttiva 2015/2302. A suo avviso, sulla base dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, il diritto del viaggiatore di risolvere il contratto è legato al verificarsi di circostanze *inevitabili e straordinarie* nel «luogo di destinazione» o nelle «sue immediate vicinanze»; pertanto, la valutazione di tali circostanze in caso di risoluzione del contratto a causa della pandemia non dovrebbe essere legata solo alla destinazione finale, ossia allo Stato di arrivo. Il giudice del rinvio ritiene che il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico dovrebbe sussistere anche laddove, a causa della pandemia e delle circostanze ad essa collegate, a giudizio del viaggiatore medio, il viaggio verso e dalla destinazione diventi insicuro, provochi disagi al viaggiatore o gli procuri il fondato timore di un rischio per la salute o di essere infettato da un virus pericoloso.

DOCUMENTO DI LAVORO